



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 3 DICEMBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 15 – 2015** pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, recante misure per la revisione della disciplina degli interpellî e del contenzioso tributario.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PROGETTO CONI – CENSIMENTO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha promosso un progetto che ha come finalit  il censimento e il monitoraggio degli impianti sportivi presenti a livello nazionale.

Il progetto nasce dall'esigenza di ottenere e mantenere aggiornato nel tempo un quadro completo delle strutture sportive esistenti su tutto il territorio italiano, propedeutico ai fini di una corretta pianificazione territoriale e di un'attenta programmazione del sistema sportivo.

Ci  premesso, si chiede la massima collaborazione delle Societ  affiliate alla F.I.G.C. affin  forniscano le informazioni eventualmente richieste e consentano, agli operatori incaricati dal CONI, l'accesso alle strutture sportive da loro gestite per le rilevazioni necessarie.

TORNEO REGIONALE

VISTA la richiesta formulata dalla societ  **A.S.D. FILADELFIA di Filadelfia (VV)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere regionale denominato "**II° Torneo dell'Immacolata**", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avr  luogo nei giorni 5 – 6 e 7 dicembre 2015, presso l'impianto Sportivo "Stadio Comunale di Filadelfia.

I referti di gara, redatti da dirigenti o tecnici regolarmente tesserati dalla F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le societ  partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attivit  Ufficiali Federali, le societ  affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attivit  federali.

TORNEI PROVINCIALI

VISTA la richiesta formulata dalla societ  **A.S.D. SIMERI CRICHI di Simeri Crichi (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato "**Torneo San Nicola di Bari**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avr  luogo lunedì 7 dicembre 2015, presso l'impianto Sportivo di Sellia – Via Madonna della Neve.

I referti di gara, redatti da dirigenti o tecnici regolarmente tesserati dalla F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le societ  partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attivit  Ufficiali Federali, le societ  affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attivit  federali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. SIMERI CRICHI di Simeri Crichi (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato "**Torneo San Nicola di Bari**", riservato ai giovani calciatori della categoria Piccoli Amici, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo lunedì 7 dicembre 2015, presso l'impianto Sportivo di Sellia – Via Madonna della Neve.

I referti di gara, redatti dagli stessi calciatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Modifiche al programma gare

Gara PROMOSPORT = PIANO LAGO MANGONE - 9^ ANDATA - (da definire)

La gara a margine, pubblicata sul C.U. n. 9 dell'1 ottobre 2015 (calendario) "da definire", giusta comunicazione società ospitante, si disputerà venerdì 4 dicembre 2015, ore 15.00, rimane invariato il campo, cioè "R. Riga" di Lamezia Terme/S. Eufemia, Via Boccioni – Loc. Pitizzani.

Gara ELISIR = SPORTING CLUB CORIGLIANO del 05.12.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 4 dicembre 2015, ore 15.00.

Gara SILA REGIA = CALCIO SANGIOVANNESE del 05.12.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Pagliarelle/Petilia Policastro, sito in Località Vaccarizzo.

Recuperi

Recupero Gara ESPERANZA = ROCCELLA

Il recupero della gara a margine, viene fissato per martedì 15 dicembre 2015, ore 15.00, campo comunale "F.Verdoliva" – Loc. Lenza/Gagliano - Catanzaro.

Recupero Gara PALMESE A.S.D. = REGGIO 2000

Il recupero della gara a margine, viene fissato per martedì 15 dicembre 2015, ore 15.00.

Recupero Gare

PIANO LAGO MANGONE = ACADEMY LAMEZIA

VIGOR LAMEZIA SRL = CITTA AMANTEA 1927

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 16 dicembre 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Modifiche al programma gare

Gara POLISPORTIVA D. CUTRO = JUVENTUS CLUB del 30.11.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo comunale di San Leonardo di Cutro, sito in C.da Piano Cimitero.

Si riporta altresì quanto disposto dal Comune di Cutro con nota prot. 15799/2015 del 26.11.2015 circa la disponibilità dell'impianto: "*il pubblico sia limitato ad un massimo di 100 spettatori se interviene ordinanza di chiusura della strada, in mancanza di ordinanza di chiusura della strada, la gara dovrà essere disputata senza la presenza del pubblico*".

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE D - 5 Giornata - A			
LOCRI 1909	- CATANZARO LIDO 2004	0 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
A. ANDREOLI	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	1 - 6	
F.SCICCHITANO M.CESARINI	- PAOLANA	2 - 3	
(1) OLYMPIC ACRI	- MARCA	1 - 3	
(1) POLISPORTIVA ACQUAPPESA	- TAVERNA	1 - 2	
S.S. RENDE	- ACADEMY CASTROVILLARI	6 - 2	
SC ALESSANDRO ROSINA	- REAL COSENZA	1 - 5	

(1) - disputata il 27/11/2015

GIRONE B - 9 Giornata - A			
(1) BIGSPORT CROTONE	- SILA REGIA	1 - 0	
BOCA JONIO KR	- ELISIR	6 - 1	
CALCIO SANGIOVANNESE	- ACLI SPORTING CLUB	0 - 2	
CARIATI	- ROSSANO SPORT	4 - 1	
(1) FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- REAL KROTON	5 - 0	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 1	

(1) - disputata il 27/11/2015

GIRONE C - 8 Giornata - A			
FILADELFIA	- BOYS MARINATE	2 - 4	
PIANO LAGO MANGONE	- ACADEMY LAMEZIA	N.D.	M
PROMOSPORT	- SAVUTO CALCIO	2 - 1	
PROMOSPORT AMANTEA	- FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	1 - 3	
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- POPILBIANCO	0 - 1	
(1) VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- CITTA AMANTEA 1927	N.D.	M

(1) - disputata il 27/11/2015

GIRONE D - 9 Giornata - A			
(1) AUDAX	- CATANZARO LIDO 2004	0 - 2	
(1) ESPERANZA CATANZARO	- ROCCELLA	N.D.	M
(1) JUVENTINA SIDERNO	- C.S.P.R. 94	0 - 4	
(1) KENNEDY J.F.	- DAVOLI ACADEMY	6 - 0	
REAL MONTEPAONE	- VIRTUS SOVERATO	1 - 3	
(1) VIGOR CATANZARO	- LOCRI 1909	4 - 1	

(1) - disputata il 27/11/2015

GIRONE E - 8 Giornata - A			
(1) BOCALE CALCIO 1983	- ROSARNO NUCERA ROSSI	3 - 2	
(1) NUOVA GIOIESE	- BORGO GRECANICO 2015	8 - 0	
(1) PALMESE A.S.D.	- REGGIO 2000	N.D.	M
REGGINA CALCIO S.P.A.	- A.S.P.I. PADRE MONTI	5 - 1	
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- REGGIO CALABRIA	0 - 2	
(1) VILLESE CALCIO	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 1	

(1) - disputata il 27/11/2015

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
(1) ACADEMY CASTROVILLARI	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	2 - 1	
MIRTO CROSIA	- CARIATI	2 - 1	
REAL COSENZA	- PRO COSENZA	5 - 0	
S.S. RENDE	- F.SCICCHITANO M.CESARINI	5 - 0	
SPORTIME	- ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	0 - 3	
TAVERNA	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	2 - 0	

(1) - disputata il 30/11/2015

GIRONE B - 9 Giornata - A			
(1) CALCIO LAMEZIA	- POPILBIANCO	2 - 2	
CITTA AMANTEA 1927	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	3 - 0	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- ACADEMY LAMEZIA	2 - 0	
MARCA	- DIGIESSÉ PRAIA	3 - 0	
OLYMPICTORRE	- DE GIORGIO	0 - 2	
(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- PAOLANA	6 - 0	

(1) - disputata il 30/11/2015

GIRONE C - 9 Giornata - A			
ACADEMY CROTONE	- VIGOR CATANZARO	3 - 3	
BOCA JONIO KR	- REAL FONDO GESU	0 - 3	
C.S.P.R. 94	- ESPERANZA CATANZARO	8 - 1	
(1) CATANZARO CALCIO 2011 SRL	- KENNEDY J.F.	1 - 3	
(1) DAVOLI ACADEMY	- VIRTUS SOVERATO	0 - 5	
(1) POLISPORTIVA D.CUTRO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	0 - 3	

(1) - disputata il 30/11/2015

GIRONE D - 8 Giornata - A			
AUDAX LOCRI	- AUDAX BOVALINESE	1 - 2	
CALCIO GALLICO CATONA	- ACADEMY CALCIO GIOIESE	3 - 2	
MIRABELLA	- GIOIOSA JONICA A.S.D.	5 - 1	
REGGINA CALCIO S.P.A.	- VILLESE CALCIO	1 - 1	
(1) VALANIDI CALCIO GIOVANILE	- REGGIO CALABRIA	N.P.	R
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- JUVENTINA SIDERNO	3 - 1	

(1) - disputata il 30/11/2015

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 02.12.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARE SOPSESE O NON DISPUTATE

Gara del 27/11/2015 ESPERANZA CATANZARO - ROCCELLA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 27/11/2015 PALMESE A.S.D. - REGGIO 2000

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 27/11/2015 VIGOR LAMEZIA S.R.L. - CITTA AMANTEA 1927

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 28/11/2015 PIANO LAGO MANGONE - ACADEMY LAMEZIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/11/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AGOSTINO ANTONIO (LOCRI 1909)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/11/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 140,00 SILA REGIA

per comportamento offensivo e minaccioso da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro durante ed a fine gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2015

CARROZZINO ADRIANO (POLISPORTIVA ACQUAPPESA)

per comportamento non regolamentare in campo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLO FRANCESCO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

PLUTINO ALESSIO (REGGIO CALABRIA)

QUATTRONE EMANUELE (REGGIOMEDITERRANEA)

FRANCO DAVIDE

MALARA FRANCESCO GIUS

(REGGIO CALABRIA)

(REGGIOMEDITERRANEA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CALABRO ANTONIO (BOCALE CALCIO 1983)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIOLI ARES RENE (REAL KROTON)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 25,00 REAL MONTEPAONE**

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio (sporco e privo di acqua calda).

€ 25,00 SC ALESSANDRO ROSINA

per inadeguata sistemazione degli spogliatoi (scarse condizioni igieniche).

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/12/2015**

PUTRINO MICHELE (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

per ingresso abusivo sul terreno di gioco e proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/12/2015

LOMBARDO ANTONIO (REAL MONTEPAONE)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 16/12/2015**

MONTEVERDI UMBERTO (BOYS MARINATE)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

ESPOSITO ELIO (FOOTBALL 3000 PIANOPOLI)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PASCALE MATTEO (SC ALESSANDRO ROSINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

IANNONE SIMONE (BOCA JONIO KR)

CARONZOLO FRANCESCO

(BOYS MARINATE)

SERRA SALVATORE (BOYS MARINATE)

ROMAGNO NICOLA PIETRO

(PAOLANA)

MELLACE MATTEO (VIRTUS SOVERATO)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

ERRATA CORRIGE

Gara del 22/11/2015 FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA – S.S. RENDE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 19 del 26.11.2015, letta la precisazione trasmessa dal diretto di gara nella quale viene precisato che durante la gara in epigrafe il giocatore Dima Bruno Francesco (Società Forza Ragazzi Schiavonea) e Micieli Michael Giuseppe (società S.S. Rende) non sono stati espulsi dal campo ma solamente ammoniti;

P.Q.M.

- 1) revoca il provvedimento della squalifica per una gara inflitta a carico del calciatore DIMA Bruno Francesco (Società Forza Ragazzi Schiavonea),
- 2) revoca il provvedimento della squalifica per una gara inflitta a carico del calciatore MICIELI Michael Giuseppe (Società S.S. Rende),
- 3) infligge il provvedimento di ammonizione a carico del calciatore DIMA Bruno Francesco (Società Forza Ragazzi Schiavonea),
- 4) infligge il provvedimento di ammonizione a carico del calciatore MICIELI Michael Giuseppe (Società S.S. Rende).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/11/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 130,00 OLYMPICTORRE

per avere una persona non identificata ma riconducibile alla società ospitante (svolgeva infatti le funzioni di custode del campo) tenuto prima della gara un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro. Per presenza di una persona estranea nel campo per destinazione che teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/12/2015

POSCA ANTONIO (ACADEMY CROTONE)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara

GARRITANO AURELIO (CITTA AMANTEA 1927)

per comportamento non regolamentare in campo (abbandono della panchina per circa 10 minuti senza giustificare il motivo)

SURIANO VITTORIO (CITTA AMANTEA 1927)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2015

FIorenza GIOVANNI (JUVENTINA SIDERNO)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2015

LOCCISANO MARIO ANTONIO (GIOIOSA JONICA A.S.D.)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FARACE LEMMO (OLYMPICTORRE) CANINO MANUEL (VIGOR CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIRIACO AGOSTINO (ESPERANZA CATANZARO) FUOCO LORENZO (REAL COSENZA)
GATTO PASQUALE FILIP (REGGINA CALCIO S.P.A.) MARASCO PANTALEONE (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FORTUNATO DAVIDE (DIGIESSA PRAIA) VAVALA DOMENICO (VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COLUCCIO GABRIELE (GIOIOSA JONICA A.S.D.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/11/2015.

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 16/12/2015**

VERDUCI GIUSEPPE (POPILBIANCO)
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CARDAMONE MIRKO (POPILBIANCO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17/12/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 15 – 2015

Oggetto: Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

E' stato pubblicato nella G.U. n. 233 – S.O. n. 55/L - del 7 ottobre 2015, il decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23.

Tra le più importanti disposizioni di modifica si segnalano quelle che seguono.

In materia di revisione della disciplina degli interpelli, con gli artt. da 1 a 8 del decreto sono state apportate **modifiche allo Statuto del contribuente**.

In particolare, con la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2016, il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (**interpello ordinario**) o sulla corretta qualificazione di fattispecie oggettivamente incerte rispetto all'interpretazione delle norme applicabili al caso concreto (**interpello qualificatorio**); inoltre il contribuente può chiedere un parere sulla sussistenza delle condizioni e sulla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (interpello probatorio), quali, ad esempio, quelli di cui al TUIR per le operazioni intercorse con il Paesi black- list o per le società non operative. Una terza tipologia di interpello è quello relativo all'applicazione della disciplina **sull'abuso del diritto** ad una specifica fattispecie.



Infine il contribuente con **l'interpello disapplicativo** può richiedere un parere per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni o crediti d'imposta. In sostanza, le predette norme tributarie possono essere disapplicate quando il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

L'amministrazione finanziaria deve rispondere in forma scritta e motivata entro 90 giorni agli interpelli ordinari e qualificatori ed entro 120 giorni alle altre tipologie di interpello. La risposta vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Se la risposta non è comunicata entro il termine previsto il silenzio equivale a condivisione. L'istituto del silenzio-assenso diventa così la regola generale e l'efficacia della risposta o silenzio-assenso si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente purchè riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello.

L'istanza di interpello, che va compilata con l'indicazione dei dati identificativi dell'istante e del tipo di interpello (ordinario, qualificatorio, ecc.) specificando la descrizione della fattispecie e l'esposizione della soluzione proposta, va prodotta prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, e all'istanza va allegata copia della documentazione rilevante ai fini della risposta.

Le risposte alle istanze non sono impugnabili.

Con i successivi artt. 9 e 10 del decreto n. 156/2015 sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

In particolare, in merito all'assistenza, rappresentanza e difesa delle parti davanti alle Commissioni Tributarie, viene innalzato da 2.582 a 3.000 euro il valore-soglia che consente alla parte di stare in giudizio senza assistenza tecnica e, tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica, sono stati inclusi i dipendenti dei centri di assistenza fiscale sempre che si tratti di contenzioso originato da adempimenti per i quali il CAF ha prestato assistenza.



Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Viene così ad essere fortemente ridotta la possibilità, finora quasi comune, nei procedimenti tributari, della compensazione delle spese. Non solo, ma dal 1° gennaio 2016, se risulta che la parte soccombente ha resistito in giudizio con malafede o colpa grave (*lite temeraria*) potrà essere, su istanza dell'altra parte, chiamato al risarcimento dei danni.

Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto e la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La lettera *l*) del comma 1 dell'art. 9 del decreto disciplina la materia del **reclamo e della mediazione**.

Come è noto, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto da impugnare, il contribuente può procedere alla notifica all'ente che lo ha emesso, del ricorso alla Commissione Tributaria provinciale sempre che l'atto sia di valore superiore a 20.000 euro; se il valore dell'atto non è superiore a detto importo sussiste, sempre che lo si voglia impugnare, l'obbligo di procedere entro lo stesso termine di 60 giorni, alla notifica del **reclamo** all'ente che ha emesso l'atto e può contenere una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

In particolare, con le modifiche apportate dal decreto n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 l'obbligo del ricorso/mediazione riguarderà non soltanto gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate ma tutti i provvedimenti di valore non superiore a 20.000 euro emessi da Equitalia e da altri enti. Il ricorso, invece, alle Commissioni Tributarie non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione.



Sempre dal 1° gennaio 2016, l'accordo sulla mediazione comporta la sanzione del 35% del minimo previsto dalla legge mentre attualmente è prevista nella misura del 40%, e la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo mentre finora si perfeziona con il pagamento della prima rata.

Nel termine di 90 giorni durante i quali può essere perfezionata la mediazione, viene sospesa la riscossione delle imposte dovute con l'atto impositivo, previa presentazione di apposita richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale.

In caso di mancato accordo il contribuente può costituirsi in giudizio con il ricorso alla Commissione Tributaria entro 90 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Le lettere *s)* e *t)* del comma 1 del medesimo art. 9 prevedono che se in pendenza di giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, queste presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia e la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. L'istituto della conciliazione può essere richiesto ed applicato sia in udienza che fuori udienza. Le somme dovute a seguito della procedura di conciliazione possono essere rateizzate (8 rate trimestrali per somme fino a 50.000 euro e 16 rate trimestrali per importi maggiori) e il versamento della prima rata deve aver luogo entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo; il mancato pagamento determina l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e l'irrogazione di una sanzione pari al 40% del minimo previsto dalla legge se l'accordo è stato raggiunto in primo grado e del 50% se l'accordo si è verificato nel secondo grado di giudizio.

Con la lettera *z)* del comma 1 dell'art. 9 del decreto, è stata inserita la possibilità, previo accordo tra le parti, del ricorso cd. "*per saltum*", consentendo che la sentenza della Commissione provinciale possa essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione. Quando la Cassazione rinvia la causa alla commissione provinciale o regionale, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parte entro il termine perentorio di **sei mesi** (*in precedenza un anno*) dalla pubblicazione della sentenza.



La lettera *aa*) del comma 1 dell'art. 9 del decreto n. 156/2015 prevede che la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione, che ha pronunciato la sentenza impugnata, di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

La lettera *ee*) del comma 1 del medesimo art. 9 introduce un'importante novità in materia di esecuzione immediata delle sentenze favorevoli al contribuente. In tal senso, anche il contribuente, alla pari dell'amministrazione finanziaria, avrà il diritto di eseguire in proprio favore la sentenza, a titolo provvisorio, in attesa della decisione definitiva e, se del caso, ricorrendo al **giudizio di ottemperanza**, di cui alla successiva lettera *ii*), con la quale è stata introdotta una sostanziale novità in materia di giudizio di ottemperanza. Per l'esecuzione forzata di una sentenza passata in giudicato, costituente titolo esecutivo, la parte che ne ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza stessa mediante ricorso alle Commissioni Tributarie provinciali o regionali. Con la modifica apportata con la suddetta lettera *ii*), il ricorso in argomento, se trattasi di importi fino a 20.000 e, comunque, per il pagamento delle spese di giudizio, è deciso dalla Commissione in composizione monocratica e, cioè, con il giudice unico.

L'art. 11 del decreto n. 156 del 2015 reca modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante **disposizioni sul processo tributario**.

In particolare è stata rivista la disciplina concernente la composizione e la durata delle commissioni tributarie nonché le fattispecie riguardanti le incompatibilità degli incarichi e la responsabilità disciplinare del giudice tributario. E' poi prevista l'istituzione di sezioni specializzate che siano in grado di giudicare le questioni più particolari.